



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **25 marzo 2020**

## Vademecum dei versamenti fiscali

*Una utile pubblicazione dell'AE dopo il DL Cura Italia n. 18/2020*

Un'opportuna pubblicazione dell'AE dopo la pubblicazione del **decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020**, cosiddetto **Cura Italia**, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Lo seguiamo per darvene conto.

1. <b>Sospensione versamenti per le imprese maggiormente colpite</b>				<b>Art. 61</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Sospensione</b>	<b>Ripresa</b>	<b>Note</b>
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.  Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 61  <i>(Vedi elenco a pagina successiva)</i>	Dalla data di entrata in vigore del decreto <b>fino al 30 aprile (mondo sportivo fino al 31 maggio)</b> Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Versamenti senza sanzioni ed interessi in <b>unica soluzione entro il 31 maggio 2020</b> o per mezzo <b>5 rate mensili di pari importo</b> con inizio a maggio 2020 (per mondo sportivo 30 giugno o 5 rate da giugno)	IVA Marzo 2020 i termini sono sospesi, ai destinatari si aggiungono le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator.  Per i versamenti dovuti da questi di ritenute, contributi e premi già operava sospensione da art. 8 DL 9/2020

## **Imprese richiamate al 2° comma dell'art. 61**

imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, **e i seguenti soggetti:**

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) ONLUS ODV e APS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

2.	<b>Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi</b>			Art. 62 c. 2, 3 e 5
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	
Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali	Soggetti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o <b>compensi non superiori a 2 milioni</b> di euro nell'anno d'imposta precedente. La sospensione dell'IVA opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti che scadono tra <b>l'8 marzo 2020</b> e il <b>31 marzo 2020</b>	I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni e interessi in <b>unica soluzione entro il 31 maggio 2020</b> o per mezzo rateizzazione <b>fino a massimo 5 rate mensili di pari importo</b> con inizio dal mese di maggio 2020	

3.	<b>Sospensione per i soggetti cosiddette zone rosse</b>			Art. 62 c. 4
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e degli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (trattasi di 11 comuni dell'originaria zona rossa)	<b>31 maggio 2020</b>  Mantenimento le altre misure già previste con il DM 24 febbraio 2020	I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni e interessi in <b>unica soluzione entro il 31 maggio 2020</b> o per mezzo rateizzazione <b>fino a massimo 5 rate mensili di pari importo</b> con inizio dal mese di maggio 2020	

4.	<b>Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari</b>			Art. 62 c. 1 e 6
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti o ritenute	Tutti i contribuenti	<b>8 marzo 2020</b>  -  <b>31 maggio 2020</b>	Adempimenti da effettuare senza sanzioni entro il <b>30 giugno 2020</b> .	Fermo disposizioni <b>DL 9/2020</b> per i termini della dichiarazione precompilata

<b>5.</b>	<b>Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni</b>			<b>Art. 62 c. 7</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>	<b>Note</b>	
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi nell'anno precedente <b>non superiori a 400.000 euro</b> senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	Ricavi e compensi percepiti dal <b>17 marzo 2020</b> Al <b>31 marzo 2020</b>  Mediante rilascio di apposita dichiarazione dei percipienti	I percipienti sono tenuti a versare senza sanzioni e interessi in <b>unica soluzione entro il 31 maggio 2020</b> o per mezzo rateizzazione <b>fino a massimo 5 rate mensili di pari importo</b> con inizio dal mese di maggio 2020	

<b>6.</b>	<b>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</b>			<b>Art. 67</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>	<b>Note</b>	
Termini sospesi per attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad anagrafe tributaria e altri accessi	Agenzia delle Entrate e altri enti impositori	<b>8 marzo 2020</b> - <b>31 maggio 2020</b>	Durante la sospensione, le istanze di interpello o di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.  Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'art. 12 del d.Lgs. 159/15	

<b>7.</b>	<b>Premio ai lavoratori dipendenti</b>			<b>Art. 63</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>	<b>Periodo</b>	<b>Note</b>	
<b>Premio pari a 100 euro</b>	Titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro	<b>Premio per il mese di marzo 2020</b> I sostituti riconoscono il premio a partire dalla retribuzione di aprile e recuperano il premio erogato mediante compensazione	A condizione che il dipendente abbia svolto attività lavorativa nel mese di marzo 2020 nella sede prevista dal contratto. Il premio è assegnato in base alle giornate lavorate nel mese	

8.	<b>Credito d'imposta per spese di sanificazione</b>			<b>Art. 64</b>
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
<b>Credito d'imposta pari al 50%</b> delle spese di sanificazione degli ambienti fino a un <b>massimo di 20.000 euro</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	<b>Periodo d'imposta 2020</b>	Il credito è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Un decreto MEF stabilirà le modalità.	

9.	<b>Credito d'imposta per botteghe e negozi</b>			<b>Art. 65</b>
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
<b>Credito d'imposta del 60%</b> del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe categoria catastale C/1	Soggetti esercenti attività d'impresa con le attività sospese	<b>Marzo 2020</b>	Il credito non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione	

10.	<b>Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19</b>			<b>Art. 66</b>
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
<b>Detrazione del 30%</b> dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro	<b>Persone fisiche ed enti non commerciali</b>	<b>2020</b>	Per le valorizzazioni delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019	

11.	<b>Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19</b>			<b>Art. 66</b>
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
Applicabilità alle erogazioni in denaro e in natura dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99	<b>Soggetti titolari di reddito d'impresa</b>	<b>2020</b>	Come sopra e le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Ai fini IRAP le EE.LL. sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.	

12.	<b>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b>			Art. 68
Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie.	<b>Tutti i contribuenti</b>	<b>8 marzo 2020</b> - <b>31 maggio 2020</b>  (Per i soggetti degli 11 comuni sospensione in essere dal 21 febbraio 2020)	I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo, ovvero entro il <b>30 giugno 2020.</b>	Fino al 31 maggio 2020 sono sospese attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

13.	<b>Differimento termini "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"</b>			Art. 68
Oggetto	Destinatari	Periodo	Note	
Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 e della rata in scadenza il 31 marzo 2020	<b>Tutti i contribuenti</b>	<b>31 maggio 2020</b>	Era prima previsto per i residenti negli 11 comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020	

14.	<b>Rinuncia alla sospensione dei versamenti</b>		Art. 71
Oggetto	Destinatari	Periodo	
Con DM del MEF previste <b>forme di menzione</b> per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi	Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti	<b>2020</b>	

Una NEWS più lunga delle solite, ma crediamo che l'argomento e la situazione meritavano di essere esposte compiutamente.